

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

31. 20 (ex 29. 7., 29. 30.) Ruggeri, Delbono, Duilio, Fistarol.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 01 (ex 29. 0. 31.) Giuseppe Drago, Peretti, Emerenzio Barbieri, Anna Maria Leone, Mongiello.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina favorevole ».

Conseguentemente: all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

31. 017. (ex 29. 0. 78.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i tratta-

menti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 018. (ex 29. 0. 77., 29. 0. 79.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole. ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 02 (ex 29. 0. 52.) Nieddu, Gambale, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

31. 35. (ex 29. 0. 83.) Vernetti, Lettieri.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

31. 016 (ex 29. 0. 76.) Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Nuove norme in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro dipendente.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

31. 03 (ex 29. 0. 17.) Morgando.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Calcolo unico per più periodi di lavoro autonomo). - 1. L'articolo 16, lettera a), della legge 2 agosto 1990, n. 233 si interpreta nel senso che, in caso di più periodi di iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa luogo alla liquidazione di un'unica quota di pensione derivante dal cumulo dei diversi periodi assicurativi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;
2003: — 20.000;
2004: — 20.000.

31. 014 (ex *29. 048.) Campa, Santori, Di Teodoro, Zorzato, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Tadorelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati) - 1. A decorrere dal

1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;
2003: — 50.000;
2004: — 50.000.

31. 04 (ex 29. 0. 53.) Nieddu, Gambale, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;
2003: — 15.000;
2004: — 15.000.

31. 05. (ex 29. 0. 25.) Cordoni, Delbono.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai lavoratori pensionati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 019 (ex 29. 0. 74.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi, Villani Miglietta, Lisi.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. — (Agevolazioni ai lavoratori pensionati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 16, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le seguenti: « se uomini, e 60 anni di età, se donne ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: -15.000;

31. 081 (ex *29. 0. 86, 29. 0. 85.) Rosso, Crosetto, Patria, Di Teodoro, Galvagno.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai lavoratori pensionati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto

periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 020. (ex 29. 0. 32.) Giuseppe Drago, Mongiello.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai lavoratori pensionati) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 06. (ex 29. 0. 87). Vernetti, Lettieri.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, alla lettera *b*), primo periodo, le parole da: « quattro volte » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti « cinque volte il trattamento minimo medesimo. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

31. 07 (ex 29. 0. 71.) Buffo, Grandi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis - (Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi). - 1. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e/o registrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « o registrazioni ».

2. All'articolo 116, comma 9, le parole da « di mora » fino alla fine del comma sono sostituite dalla seguente « legali ».

3. La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge n. 388 per i quali, alla medesima data, non sia stato effettuato il versamento delle sanzioni amministrative.

4. All'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le parole da: « deve versare » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ».

5. Il quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è così sostituito: « Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al secondo comma ».

6. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

7. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo

i criteri e le modalità fissate dai rispettivi consigli di amministrazione, nel limite massimo di sessanta rate mensili.

8. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

9. Al secondo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole « i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 » sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, con le seguenti: « le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali ».

10. Il terzo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dal seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46 per ogni giornata e per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto, euro 5.164,57 ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle

situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

11. Il comma terzo dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: «Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'ente stesso». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

* **31. 022** (ex 29. 0. 38) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis - (Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi). - 1. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e/o registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o registrazioni».

2. All'articolo 116, comma 9, le parole da «di mora» fino alla fine del comma sono sostituite dalla seguente «legali».

3. La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge n. 388 per i quali, alla medesima data, non sia stato effettuato il versamento delle sanzioni amministrative.

4. All'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le parole da: «deve versare» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

5. Il quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è così sostituito: «Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al secondo comma.»

6. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

7. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi consigli di amministrazione, nel limite massimo di sessanta rate mensili.

8. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

9. Al secondo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole «i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3» sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, con le seguenti: «le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali».

10. Il terzo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito

dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dal seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46 per ogni giornata e per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto, euro 5.164,57 ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

11. Il comma terzo dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: « Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'ente stesso ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

* **31. 015.** (ex 29. 04.) Di Teodoro.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis - 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole: « i lavoratori dello spettacolo

appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 » sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dalle seguenti: « le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il comma 3 è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dal seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da 51, 65 euro a 516, 46 euro per ogni giornata e per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto 5164,57 euro. Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'Ente stesso. Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 023. (ex 29. 0. 34) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis (Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale per le imprese teatrali e cinematografiche). - 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole: « i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 » sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dalle seguenti: « le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali ».

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, con il seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 51, 65 euro a 516, 46 euro per ogni giornata o per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al comma 2 del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto 516,457 euro ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed

alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, convertito dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'Ente stesso ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

31. 024. (ex 29. 047) Angelino Alfano, Carlucci.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

31. 040. (ex 40. 0. 130.) Patria, Zorzato, Casero, Blasi, Crosetto, Giudice, Marras, Saro, Savo, Angelino Alfano, Giocchino Alfano, Patarino.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis (Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola).
- 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

31. 025. (ex * 29. 09) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.200;

2003: — 5.200;

2004: — 5.200.

31. 030. (ex 40. 1324. La XII Commissione, ex 1984/XII/2.1.) Giacco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

31. 08 (ex 29. 0. 49) Cordoni, Innocenti, Battaglia, Giacco, Motta.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola) - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge n. 508 del 1998, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

31. 09 (ex 29. 0. 14) Delbono, Fistarol.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di ac-

compagnamento prevista in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 041. (ex 40. 1326.) Fiori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

31. 080. (ex 40. 1325.) Villetti, Intini, Buemi, Albertini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Contribuzione volontaria). -1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« A seguito di intese raggiunte tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai

sensi dell'articolo 62 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il suddetto divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 026.(ex 29. 0. 37) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura). -1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1° ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 2.500.

31. 030-bis. (ex * 29. 0. 63.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti). — 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto

legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

2. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole 1° ottobre 1999« sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. »

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 2 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 031. (ex 29. 0. 57.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 027. (ex 29. 0. 81) Alberto Giorgetti, Fatuzzo, Catanoso, Lisi, Villani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - (Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura). - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizza-

zione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

31. 032 (ex * 29. 0. 54) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura). - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo

1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1000;

2003: — 1000;

2004: — 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 011 (ex * 29. 0. 64) Cusumano.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

31. 033. (ex *29. 0. 55.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In tal caso le somme

già versate sono imputate interamente al capitale: Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

31. 028. (ex 29. 0. 80) Alberto Giorgetti, Catanoso, Fatuzzo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole fino a: « tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 029. (ex 29. 0. 82) Alberto Giorgetti, Fatuzzo, Catanoso, Lisi, Villani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 012 (ex * 29. 0. 65) Cusumano.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. — (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

31. 034. (ex 28. 0. 26) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Anna Maria Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regola-

rizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001».

31. 010 (ex* 29. 05) Rava, Borrelli, Martora, Loddo, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Nannicini, Landi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. — 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

31. 013 (ex 29. 0. 6) Rossiello, Rossi, Nannicini, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Carbonella, Camo.

(A.C. 1984 - Sezione 5)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33
DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

33 1. (ex *31. 1.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

33 2. (ex *31. 8.) Bindi, Fioroni.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

33 3. (ex *31. 11.) Maura Cossutta, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

1. La mancata osservanza degli impegni, recati al punto 19 dell'accordo tra Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 determina, per le regioni inadempienti, la mancata erogazione dell'integrazione del finanziamento della spesa sanitaria, disposto in applicazione dell'accordo medesimo e pertanto, per le stesse, il ripristino del livello di finanziamento stabilito nell'accordo Governo-Regioni del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

33. 8. (ex 31. 3 e 1984/XII/31.9) Labate, Battaglia.

Al comma 1, dopo le parole: per il finanziamento della spesa nel settore aggiungere le seguenti: esclusivamente per la regione che non li rispetti,

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

33 4. (ex 31. 7.) Bindi.